

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

CREATO	ADACTA STUDIO ASSOCIATO	
CONTROLLATO	GIULIA CHIARA PAOLONI	
APPROVATO	FRANCESCO SCARPARI	
Referente protocollo <i>Responsabile della conservazione, dell'aggiornamento, della diffusione e dell'applicazione</i>	GIULIA CHIARA PAOLONI	
VERSIONE	1.0	
DATA	14.07.2023	

Indice

Indice	2
1. SCOPO	3
2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.1. Definizioni.....	3
2.2. Ambito di applicazione soggettivo.....	6
2.3. Ambito di applicazione oggettivo	8
3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'	8
3.1. Generalità.....	8
3.2. Oggetto della Segnalazione.....	8
3.3. Tipologie di Segnalazione.....	9
3.4. Gestori delle Segnalazioni	12
3.5. Esame delle Segnalazioni	13
3.6. Istruttoria	15
3.7. Obblighi di collaborazione	17
3.8. Archiviazione della Segnalazione	17
3.9. Azioni conseguenti alla Segnalazione	17
4. CONSERVAZIONE.....	19
5. TUTELA LEGALE.....	19
6. FORMAZIONE	19
7. DISTRIBUZIONE	19
8. SANZIONI	20
9. ALTRO	20
APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI	22
APPENDICE B - TUTELE.....	24
APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
APPENDICE D – FORMAZIONE	35
APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE	35

1. SCOPO

La presente procedura disciplina¹ le modalità con cui le Società, quali soggetti giuridici del settore privato, adempiono all'obbligo di stabilire un sistema di gestione delle Segnalazioni (canali, procedure, risorse) e di garantire ai Segnalanti le Tutele previste dalla legge e dalla procedura stessa.

La procedura intende agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, dunque, assicurare il «benessere» delle Società. Obiettivo è la «trasparenza» dell'azione privata, che costituisce la strada per un'azienda realmente virtuosa. Le Società gestiscono le Segnalazioni, inoltre, per evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli connesse alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente)	<i>autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing.</i>
Atti Settoriali	<i>atti normativi individuati nell'Appendice A della presente procedura</i>
Canali di Segnalazione	<i>canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna; tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati</i>
Contesto lavorativo	<i>attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>
Decreto Whistleblowing	<i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>
Divulgazione Pubblica	<i>rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone</i>

¹ In ottemperanza i) dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ii) del D.Lgs. 24/2023 recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 (la "Direttiva"), nonché iii) dalle migliori pratiche applicabili in materia (ISO 37002).

	<i>(es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>
Direttiva Whistleblowing	<i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>
Enti del Terzo Settore	<i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare Misure di sostegno</i>
Facilitatore	<i>persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata</i>
Gestore/i della Segnalazione (o "Case Manager" nel Portale/Software)	<i>persona o persone designate dalle Società per ricevere la Segnalazione e svolgere le ulteriori attività connesse previste dal Capitolo 3.5 della presente procedura</i>
GDPR	<i>Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali</i>
Gruppo	<i>Il gruppo societario al quale appartiene/appartengono la/e Società</i>
HSchG	<i>HinweisgeberInnenschutzgesetz (legge federale sulla protezione in caso di informazioni su violazioni di legge, che ha recepito in Austria la Direttiva Whistleblowing, del 01.02.2023 in vigore dal 25.02.2023)</i>
Informazioni sulle Violazioni	<i>informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti: i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché ii) elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni</i>
Linee Guida ANAC	<i>Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne</i>
Misure di protezione	<i>misure previste dal par. 2 dell'Appendice B della presente procedura</i>
Misure di sostegno	<i>misure previste dal par. 6 dell'Appendice B della presente procedura</i>
Persona coinvolta (Segnalato)	<i>persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente</i>
Portale/Software	<i>il portale cloud di terza parte, raggiungibile in internet all'indirizzo www.salvagnini.integrityline.com, utilizzabile dal Segnalante per eseguire una Segnalazione Interna</i>

Procedure	<i>insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalle Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurne le conseguenze o il ripetersi</i>
Professionista Esterno Indipendente	<i>Il soggetto esterno (persona fisica o giuridica), autonomo e formato, diverso dall'Organismo di Vigilanza 231 e dal Data Protection Officer, designato da una o più Società come Gestore della Segnalazione.</i>
Rapporto giuridico	<i>rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione; il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la/e Società)</i>
Riscontro	<i>comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione</i>
Ritorsione	<i>qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>
Sanzioni amministrative	<i>sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità ivi previste</i>
Sanzioni disciplinari	<i>sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura</i>
Segnalante	<i>persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo</i>
Segnalazione Esterna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC</i>
Segnalazione Interna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalle Società</i>
Séguito	<i>azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>
Società	<i>le Società indicate nel Capitolo 2.2.1 che segue</i>
Soggetti del Settore privato	<i>soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di Soggetti del Settore Pubblico</i>
Soggetti del Settore pubblico	<i>amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016, concessionari di pubblico servizio,</i>

	<i>società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs. 175/2016, anche se quotate, società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate</i>
Soggetti Esterni	<i>segnalanti diversi dai Soggetti Interni</i>
Soggetti Interni	<i>segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 2.2.3 della presente procedura</i>
Soggetti Tutelati	<i>Le persone previste dal par. 1 dell'Appendice B della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele</i>
Tutele	<i>l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing</i>
Violazioni di Atti Settoriali	<p><i>comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli Atti Settoriali individuati all'Appendice A,</i></p> <p><i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalla/e Società, ad esempio un fornitore delle stesse o un referente di una società di revisione delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico,</i></p> <p><i>ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni, a prescindere dal fatto che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</i> <i>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società,</i> <p><i>indipendentemente dal fatto che, ai sensi del diritto nazionale, le Violazioni Whistleblowing siano violazioni amministrative, penali o aventi rilevanza meramente civilistica (es. rischio di risarcimento danni).</i></p>

2.2. Ambito di applicazione soggettivo

2.2.1. La presente procedura si applica alle seguenti Società:

- ✓ **SALVAGNINI ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Via Ingegnere Guido Salvagnini, 51, 36040 Sarego (VI) – Italia (la “**Capogruppo**”)
- ✓ **SALVAGNINI INDUSTRIALE S.P.A.**, con sede legale in Via Arcella, 122/I, 83030 Montefredane (AV) – Italia,
- ✓ **SALVAGNINI MASCHINENBAU GmbH**, con sede operativa in Dr. Guido Salvagnini-Straße 1, 4482 Ennsdorf – Austria

(le “**Società**”).

Di volta in volta, nella presente Procedura si preciserà se in relazione a Segnalazioni relative a SALVAGNINI MASCHINENBAU GmbH si applicano regole diverse e/o ulteriori rispetto a quelle vigenti in Italia.

2.2.2. In relazione alle suddette Società, la presente procedura si applica:

- ai soggetti Segnalanti che effettuano i) Segnalazioni Interne e/o Esterne o ii) Divulgazioni Pubbliche o iii) denunce all'autorità giudiziaria, in relazione alle sole Violazioni Settoriali previste nell'**Appendice A**,
- agli altri Soggetti Tutelati;
- agli altri soggetti interessati che vengono coinvolti a vario titolo nel Sèguito delle Segnalazioni.

2.2.3. Le persone **Segnalanti** possono appartenere alle seguenti categorie:

ID	Categoria soggetto	Natura soggetto
A	Lavoratori subordinati delle Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali	Segnalante interno
B	Volontari e tirocinanti , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante interno
C	Lavoratori autonomi , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d'opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società) nonché Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 cpc , che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società, per tali ultimi intendendosi: 1) quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e 3) altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato	Segnalante esterno
D	Lavoratori e collaboratori , che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società	Segnalante esterno
E	Azionisti	Segnalante esterno
F	Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza delle Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	Segnalante interno
G	Membri dell'organo di controllo o vigilanza delle Società (es. Sindaci,	Sindaco-ODV 231: Segnalanti interni

	Revisori dei conti o Società di revisione, Organismo di Vigilanza 231, DPO – Data Protection Officer)	Revisore o referente di società di revisione – DPO: Segnalanti esterni
--	---	---

2.3. Ambito di applicazione oggettivo

I Segnalanti sono tenuti a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Non saranno prese in considerazione le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.**

Le Segnalazioni **possono anche essere anonime**, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Resta ferma:

- i) l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali, e
- ii) l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (pertanto, il Segnalante avrà sempre facoltà, nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, di presentare querela all'Autorità penale competente).

3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

3.1. Generalità

La Segnalazione è:

- a) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Interni** (NB. in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con le Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);
- b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso le Società a segnalare;
- c) **facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alle Società che non si sono contrattualmente obbligati verso le Società a segnalare.

3.2. Oggetto della Segnalazione

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte delle Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, al Segnalante è suggerito di fornire almeno i **seguenti elementi** utili:

- le **generalità** del Segnalante (nome, cognome, codice fiscale, posizione o funzione svolta), salvo questi ritenga di non procedere con una Segnalazione anonima;
- una descrizione delle **ragioni** connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- una chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- le **generalità** del soggetto cui viene attribuita la violazione o elementi utili ad identificarlo, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali **altri soggetti che possono riferire** sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3.3. Tipologie di Segnalazione

Una **Segnalazione** è definita:

- a) **Interna**, se diretta alle Società²; in tal caso può avvenire tramite uno o più dei **Canali di Segnalazione** (a loro volta distinti in **interni o esterni**, a seconda che siano gestiti dalle Società, oppure da terzi),
- b) **Esterna**, se eseguita **all'Autorità competente**,
- c) **Divulgazione pubblica** se effettuata in presenza degli specifici presupposti previsti dal Decreto Whistleblowing per quest'ultima.

3.3.1. Canali di Segnalazione Interna

I Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati **previa obbligatoria audizione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali**.

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti **Canali Interni** di Segnalazione Interna.

✓ **INFORMATICI:**

- **Portale/Software³**, raggiungibile all'indirizzo **<https://salvagnini.integrityline.com>**,

² Il Segnalante deve innanzitutto verificare se è possibile comunicare le Informazioni sulla Violazione tramite una Segnalazione Interna, cioè utilizzando uno dei Canali di Segnalazione (interni o esterni) gestiti dalla Società.

L'utilizzo di una Segnalazione Esterna o di una Divulgazione Pubblica è ammesso solo nei casi tassativamente previsti.

³ Le istruzioni per l'utilizzo del Portale/Software da parte del Segnalante sono visionabili nella prima pagina online del Portale/Software.

✓ ORALI:

- **Registrazione vocale** (su una messaggeria/casella vocale registrata) possibile nel Portale/Software.

I Gestori della Segnalazione hanno l'obbligo di documentare la Segnalazione orale mediante un **resoconto dettagliato** della conversazione **scritto** dal personale addetto al trattamento della Segnalazione.

- *(su richiesta della persona Segnalante)* **Incontro personale diretto** con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.

I Gestori della Segnalazione assicurano in tal caso, **previo necessario consenso** del Segnalante, che

- a) l'incontro si svolga **entro un termine ragionevole** dalla data di ricezione della richiesta suddetta (in Austria: massimo 14 giorni lavorativi), e

hanno l'obbligo di **documentare** l'incontro tramite:

- b) **registrazione audio della conversazione su un supporto audio durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni; o
- c) **verbale dettagliato** e completo dell'incontro e della conversazione effettuata.
- d) **trascrizione/upload e conservazione del suddetto verbale sul Portale/Software.**

Se il Segnalante ha rivelato la propria identità, o, in caso di Segnalazione anonima, ciò è possibile anche senza rivelare l'identità, i Gestori della Segnalazione devono dare al Segnalante la possibilità di **verificare, rettificare e approvare** il suddetto verbale tramite propria sottoscrizione.

La revoca del consenso da parte del Segnalante non pregiudica la liceità del trattamento e della comunicazione effettuata su base volontaria fino alla revoca.

I Gestori della Segnalazione gestiscono poi il Séguito della Segnalazione tramite il Portale/Software.

NB: Nel caso in cui un soggetto diverso dai competenti Gestori delle Segnalazioni riceva una Segnalazione, deve trasmetterla ai competenti Gestori delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento.

La mancata o ritardata comunicazione della Segnalazione ai competenti Gestori delle Segnalazioni da parte del primo ricevente non competente costituisce una violazione della presente procedura, punibile come da successivo Par. 9.

Se il contenuto di una Segnalazione viene a conoscenza di persone diverse dai Gestori della Segnalazione, in particolare perché una segnalazione non è giunta direttamente ai Case Manager competenti, è vietato divulgare il contenuto della Segnalazione o l'identità del Segnalante, ad eccezione dell'inoltro della Segnalazione ai Gestori della Segnalazione competenti.

3.3.2. Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica

3.3.2.1. Segnalazione Esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- b) il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio delle Società, di fatto **non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante **non ha avuto alcun Séguito**⁴;
- d) il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

In Italia

La Segnalazione Esterna è effettuata all'ANAC:

- in forma **scritta** tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne e sul processo di gestione della Segnalazione Esterna vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o
- in forma **orale** attraverso i) **linee telefoniche** o ii) **sistemi di messaggistica vocale** o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

In Austria

In relazione a informazioni concernenti Violazioni relative alla società SALVAGNINI MASCHNINENBAU GmbH, la Segnalazione Esterna relativa alle Violazioni per i diversi tipi di corruzione previsti in **Appendice A** può essere fatta al "Single Point of Contact (SPOC) per la Corruzione e l'Abuso di Autorità" istituito presso l'**Ufficio federale per la prevenzione e la lotta alla corruzione** (BAK - Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, sito web: <http://www.bak.gv.at/>), mediante:

- posta ordinaria a: BAK - Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - Herrengasse 7 - 1010 Vienna - Austria
- telefono +43 1 53 126-906800
- fax +43 1 53 126-108583
- e-mail BMI-III-BAK-SPOC@bak.gv.at.

Benchè il Segnalante abbia sempre la possibilità di restare anonimo, è bene fornire almeno un recapito, perché in molti casi sono necessarie informazioni più dettagliate per svolgere le indagini. In molti casi, in base alle norme che regolano le indagini penali e di Polizia, potrebbe essere indispensabile rivelare la fonte della segnalazione, anche se effettuata in forma anonima.

Il BAK non è competente nella misura in cui altre autorità o enti federali sono responsabili per le Informazioni sulle Violazioni di legge.

⁴ Nel caso in cui la Segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo, pertanto non è ammessa la Segnalazione all'ANAC.

Un elenco di tali altre autorità ed enti federali è contenuto nella Legge federale sulla procedura e la protezione degli informatori (HScgG), Sezione 3, articolo "Organi esterni per il ricevimento e trattamento delle informazioni", comma 2.

3.3.2.2. Divulgazione Pubblica

Il Segnalante ha **facoltà** di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "**Presupposti della Divulgazione Pubblica**"):

- abbia **prima operato la Segnalazione** (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
 - ✓ **non sia stata intrapresa un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o,
 - ✓ **se non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante**, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di Segnalazione;

oppure quando

- la persona Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che:
 - ✓ la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; o
 - ✓ in caso di Segnalazione Esterna, **sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace Séguito** per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia motivo che il destinatario della Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

3.4. Gestori delle Segnalazioni

3.4.1. Generalità

La gestione dei Canali di Segnalazione Interna e del Seguìto è affidata al Comitato Segnalazioni composto dai seguenti soggetti, cui è garantita a tal fine una **posizione funzionale autonoma**, e che deve essere **specificamente formata** per la gestione stessa:

- il Professionista Esterno Indipendente,
- la Responsabile Legale della Capogruppo SALVAGNINI ITALIA S.P.A.,
- la Responsabile HR della Capogruppo SALVAGNINI ITALIA S.P.A.,

i quali agiscono collegialmente nella veste comune di "**Comitato Segnalazioni**", salvo diversa previsione della presente Procedura.

3.4.2. Budget

L'organo competente ad operare la nomina dei Gestori della Segnalazione valuta l'opportunità di/provede ad attribuire allo/agli stesso/i un budget annuo, utilizzabile per l'esecuzione dell'incarico, sempreché i Gestori della Segnalazione non dispongano già di un budget per il proprio funzionamento.

3.4.3. Compiti

I Gestori della Segnalazione, quale organo reputato imparziale e competente dalle Società, hanno il **compito** di:

- a) ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;
- b) effettuare lo Screening delle Segnalazioni (vedi Capitoli 3.5.2 e 3.6.1);
- c) fornire il primo Avviso al Segnalante nel termine previsto dal Cap. 3.5.4; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni; dare diligente Séguito alla Segnalazione;
- d) se competente per materia, curare la adeguata istruttoria sui fatti segnalati, tramite azioni come un'inchiesta interna, indagini, richieste di integrazioni se necessario al Segnalante, richieste a terzi;
- e) se competente per materia, decidere sull'esito (fondatezza) delle Segnalazioni, sulla base degli esiti dell'istruttoria, e comunicarlo al Segnalante entro le scadenze previste al Cap. 3.5.4;
- f) se competente per materia, collaborare con le altre funzioni aziendali competenti per verificare che sia posto rimedio, alla Violazione segnalata, es. anche tramite l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi;
- g) curare l'adeguata archiviazione e conservazione delle Segnalazioni;
- h) coordinarsi con la Funzione Privacy, nonché con il DPO designato, ove necessario o richiesto, per soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali oggetto delle Segnalazioni;
- i) mettere a disposizione informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite esposizione nei luoghi di lavoro, pubblicazione nel sito internet della Società o tramite qualsiasi altro mezzo che permetta ai Segnalanti di accedere a tali informazioni;
- j) collaborare con il Responsabile IT, su richiesta, affinché siano garantiti i requisiti di protezione dei Canali di Segnalazione informatici e di conservazione delle Segnalazioni;
- k) comunicare agli organi amministrativi delle Società a cui si riferiscono le Segnalazioni pervenute, con cadenza annuale entro il 31 gennaio, una relazione annuale sulle Segnalazioni ricevute e sui relativi esiti; la relazione, non è necessaria in assenza di Segnalazioni in corso d'anno. La relazione può essere infra annuale se i Gestori delle Segnalazioni la valutano necessaria.

E' fatto tassativo divieto a chiunque di esercitare pressioni, inviare istruzioni tassative, tentare di condizionare in qualsiasi forma, e in generale cercare di compromettere l'autonomia, imparzialità, indipendenza dei Gestori della Segnalazione.

3.5. Esame delle Segnalazioni

3.5.1. Switch / Protocollo

La Segnalazione pervenuta tramite Canali di Segnalazione diversi dal Portale/Software viene protocollata / inserita immediatamente nel Portale/Software dal Gestore della Segnalazione che per

primo la riceve. Tale inserimento causa l'attribuzione di un Codice ID alla Segnalazione (protocollazione).

3.5.2. Screening preliminare

A seguito di ricezione della Segnalazione, i Gestori della Segnalazione devono **prendere in carico** la stessa e la sua **valutazione preliminare**, diretta ad accertare:

- se la Segnalazione contenga le Informazioni minime obbligatorie previste, e pertanto sia da reputarsi ammissibile,
- se la Segnalazione contenga Informazioni palesemente false, e debba quindi essere immediatamente rigettata,
- la tipologia di Violazione denunciata (es. Violazione 231, Violazione Settoriale), e
- l'eventuale conflitto di interesse dei Gestori della Segnalazione rispetto alla Segnalazione stessa.

(lo "**Screening**").

Le Segnalazioni contenenti Informazioni palesemente false o inattendibili devono essere rifiutate da parte dei Gestori della Segnalazione, con avviso al Segnalante che tali informazioni danno luogo a richieste di risarcimento danni e possono essere perseguite in tribunale o come illecito amministrativo.

Se i Gestori della Segnalazione ritengono che la stessa sia **ammissibile** e rientri altresì nella loro **competenza**, procedono con gli ulteriori incumbenti (istruttoria, ecc., su cui vedi oltre).

Se invece i Gestori della Segnalazione valutano che l'ulteriore gestione della Segnalazione **esula dalle proprie conoscenze** tecniche o legali (perché di competenza di altri Gestori della Segnalazione - es. DPO, altri soggetti competenti per legge quali Collegio Sindacale, Revisori dei Conti e Società di Revisione), essi provvedono al sollecito **riservato inoltro** della Segnalazione a tali altri soggetti, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.

I Gestori della Segnalazione, ove reputato necessario o utile per lo svolgimento dei propri compiti, possono delegare per iscritto ad uno o più soggetti (interni, nei rispetto dei poteri spettanti al delegato come da sistema di deleghe aziendale vigente, o esterni) lo svolgimento dei compiti istruttori sub e) e/o f) sopra menzionati (esempio se richiedono competenze specialistiche tecniche o legali che) (la "**Cooptazione**") e sotto previo vincolo scritto di stretta riservatezza. A tal fine i Gestori della Segnalazione si assicura/no preventivamente che il delegato sia a conoscenza della presente procedura.

Resta **ferma la responsabilità esclusiva dei Gestori della Segnalazione circa la decisione finale** circa la fondatezza della Segnalazione, nonché in relazione alle misure di eliminazione delle conseguenze e delle cause della Violazione segnalata se così previsto dall'Organigramma funzionale aziendale.

I Gestori della Segnalazione, d'accordo con la Direzione, possono delegare per iscritto al terzo specialista suddetto, caso per caso, anche il potere esclusivo di decisione finale circa la fondatezza della Segnalazione. In tal caso, il terzo delegato assume necessariamente la veste di Gestore della Segnalazione.

3.5.3. Conflitto di interesse

I Gestori della Segnalazione, se reputano l'esistenza di un **conflitto di interesse** rispetto alla segnalazione pervenutagli (*es. l'oggetto della Segnalazione riguarda violazioni addebitabili ai Gestori stessi, o all'Area funzionale in cui ai Gestori stessi, svolgono le proprie abituali mansioni*), sono tenuti a:

- astenersi dal trattare la Segnalazione, e
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altri Gestori della Segnalazione non in conflitto di interessi, o, in assenza di un tale Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, al Collegio Sindacale della Capogruppo), comunicando per iscritto la natura del conflitto rilevato.

In caso di eventuale **dubbio** sull'esistenza del proprio conflitto di interessi, il Gestore della Segnalazione è tenuto a darne immediato avviso agli altri Gestori della Segnalazione, che con lui valuteranno quindi lo stesso.

La natura del conflitto rilevato rispetto a una Segnalazione deve essere dichiarata all'interno del campo "note" nel Portale/Software, da parte dei Gestori della Segnalazione non in conflitto di interesse.

3.5.4. Riscontro al Segnalante

Entro 7 giorni di calendario dalla ricezione della Segnalazione non anonima, i Gestori della Segnalazione comunicano al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, tramite il Portale/Software SaaS, o, se non è possibile usare il Portale/Software, all'indirizzo postale, di posta elettronica o altro indirizzo elettronico indicato dal Segnalante.

L'avviso di ricevimento può essere omesso se:

- il Segnalante si è espressamente opposto, o
- il Case Manager abbia motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il Riscontro al Segnalante sull'esito della Segnalazione dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- dalla data dell'**avviso di ricevimento** della Segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato alcun iniziale avviso al Segnalante (*es. perché il Segnalante è rimasto anonimo*), dalla **scadenza del termine di 7 giorni** dal ricevimento della Segnalazione.

NB: Se alla scadenza di tale termine di 3 mesi **non è stato deciso alcun Seguito** (come definito al Capitolo 2) della Segnalazione, **il Segnalante ne deve essere informato**, così come anche circa gli ulteriori riscontri da attendersi.

Il Segnalante usando l'ID segnalazione ricevuto può accedere al Portale/Software e interloquire con i Gestori della Segnalazione designati di volta in volta da parte delle Società.

3.6. Istruttoria

3.6.1. Generalità

Ogni Segnalazione deve essere valutata per verificarne l'ammissibilità e la fondatezza nel merito. Il/i Case Manager non è/sono tenuto/i a dare Seguito a una Segnalazione:

- che non rientra nel campo di applicazione della presente Procedura, o
- da cui non si evince la ammissibilità delle stessa.

Se la Segnalazione è ritenuta *prima facie* **ammissibile**, i Gestori della Segnalazione competenti procedono con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione. A tale scopo egli/gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verificano se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, le Società hanno adottato preve adeguate Procedure;
- b) se lo reputano necessario od opportuno, richiedono e ricevono ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti, anche terzi (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione.

[NB: Non è necessario che le società aderenti alla presente Procedura **ottengano dai terzi fornitori un impegno scritto a segnalare** e collaborare con i Gestori della Segnalazione per l'istruttoria delle rispettive Segnalazioni, in quanto la Clausola 231 fatta sottoscrivere agli stessi da parte della Società è già idonea a garantire tale collaborazione anche in relazione a Violazioni non 231 che emergano in relazione agli stessi processi operativi cui si riferiscano i rischi 231.

(NB: *I terzi possono invocare il segreto professionale cui si siano obbligati ai sensi di legge – es. legale o medico - e/o in ragione di eventuali precedenti accordi di riservatezza con ulteriori soggetti terzi*)

- c) Con immediata tempestività, inoltre, i Gestori della Segnalazione ricevono da parte dei Responsabili delle rispettive aree funzionali aziendali le informazioni di cui essi vengano a conoscenza che riguardano:
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità competente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le Violazioni;
 - le richieste di Tutela legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori delle Società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per le Violazioni;
 - i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle Violazioni segnalate;
 - le richieste inoltrate dalle persone Segalate (cioè a cui siano addebitate le Violazioni) in funzione della difesa dei propri diritti asseritamente violati tramite la Segnalazione pervenuta.

3.6.2. Priorità

Le Segnalazioni sono trattate secondo il seguente **ordine di priorità**:

- a) gravità dei comportamenti segnalati / numero delle Violazioni segnalate;
- b) ragioni di urgenza per prevenire eventuali ulteriori danni (es. alla salute) in conseguenza dei fatti oggetto di Segnalazione;

- c) reiterata commissione dei fatti già oggetto di precedente Segnalazione;
- d) coinvolgimento di diversi soggetti nel fatto oggetto di Segnalazione;
- e) ulteriori eventuali circostanze valutate discrezionalmente dal Gestore della Segnalazione.

3.7. Obblighi di collaborazione

Chiunque venga richiesto da un Gestore della Segnalazione di fornire notizie e valutazioni in relazione ad una Segnalazione, è tenuto a collaborare con diligenza e a mantenere la riservatezza sul contenuto delle Informazioni scambiate.

3.8. Archiviazione della Segnalazione

Nel caso in cui all'esito dello Screening o della successiva più estesa istruttoria sia riscontrata:

- la mancanza anche parziale dei dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione di Violazioni; o
- il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti denunciati; o
- la Segnalazione di Violazioni corredata da documentazione non appropriata o inconferente; o
- l'infondatezza per l'assenza di concreti elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti,

i Gestori della segnalazione **dichiarano inammissibile** la Segnalazione pervenuta, provvedendo alla conseguente archiviazione della medesima, tramite il Portale/Software.

Di tale archiviazione viene data sollecita **notizia** tramite il Portale/Software:

- al Segnalante (se noto o comunque raggiungibile tramite la Inbox Sicura del Portale/Software),
- agli altri Gestori della Segnalazione, se questi non sono stati coinvolti nello Screening o nell'Istruttoria della Segnalazione,
- agli organi amministrativi delle Società a cui si riferiscono le Segnalazioni, in sede di relazione periodica da parte del Gestore della Segnalazione.

3.9. Azioni conseguenti alla Segnalazione

3.9.1. Infondatezza della Segnalazione con Dolo o colpa grave

In tal caso, occorre procedere all'Archiviazione.

Qualora i Gestori della Segnalazione riscontrino elementi tali da far emergere, secondo un ponderato giudizio, la mala fede o colpa grave del Segnalante, lo comunicano per iscritto:

- al Segnalato; e
- al Responsabile di area funzionale del Segnalante, nonché al Responsabile RISORSE UMANE, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalante.

3.9.2. Segnalazione confermata dalle verifiche effettuate

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, i Gestori della Segnalazione competente nel merito della Segnalazione riscontrino che i fatti oggetto di Segnalazione sono **fondati**, comunicano l'esito finale dell'istruttoria con modalità tracciabili, per ogni valutazione di rispettiva competenza:

- a) al Segnalato;
- b) al Responsabile di area funzionale a cui appartiene il Segnalante;
- c) al Responsabile di area funzionale a cui si riferisce la Segnalazione;
- d) alla Funzione RISORSE UMANE; e
- e) all'organo amministrativo della Società a cui si riferisce la Violazione; e
- f) nel caso di Segnalante esterno:
 - i) al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se si ritiene che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione segnalata, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a esaminare la comunicazione), e
 - ii) al Responsabile dell'area funzionale interna della Società che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione;
- g) al Collegio Sindacale della Capogruppo;

salvo che tale comunicazione ciò ostacoli indagini o procedimenti giudiziari ulteriori per la tutela dei diritti delle Società; in ogni caso i Gestori della Segnalazione valutano l'opportunità di ritardare la suddetta comunicazione, in funzione di eventuali esigenze di riservatezza durante lo svolgimento dell'istruttoria.

3.9.3. Procedimento amministrativo, civile o penale

Nel caso in cui il/ Case Manager ritenga/ano che esistano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo, civile o penale (es. denuncia penale) contro un Soggetto Coinvolto indicato nella Segnalazione o individuato a seguito di successive indagini, provvede ad avviare in autonomia una tale azione, oppure informa un soggetto interno competente ad avviare un tale procedimento in base al sistema di deleghe in vigore tempo per tempo, salvo quest'ultimo soggetto si trovi in conflitto di interesse in relazione alla segnalazione, nel qual caso il/i Case Manager si consulterà con l'Ufficio del Personale per individuare la Funzione o la persona più idonea a ricevere la richiesta di avviare il procedimento amministrativo, civile o penale suddetto.

Nel caso in cui tale soggetto interno competente per tale adempimento in base al sistema di deleghe in vigore tempo per tempo si trovi in conflitto di interesse, il Case Manager ne informa un soggetto interno apicale non in conflitto di interessi.

3.9.4. Inosservanza di Procedure interne

Nel caso in cui l'istruttoria svolta a seguito della Segnalazione porti i Gestori della Segnalazione a constatare (i) l'assenza di specifiche Procedure aziendali dirette a garantire contro il rischio di Violazioni o (ii) la mancata adeguata divulgazione interna e/o esterna delle stesse, o (iii) la carenza di formazione interna rispetto alle regole previste dalla Procedura, i Gestori della Segnalazione segnalano tali circostanze ai Responsabili funzionali della Società a cui si riferisce la Violazione e alla Funzione Legale della Capogruppo, per gli opportuni rimedi.

3.9.5. Segnalazione confermata dalle verifiche, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte

In tal caso (*esempi: segnalazioni apparse sui media; frodi cyber, cartelli in gare pubbliche, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili dai controlli interni, ecc.*) occorre

procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).

Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i fatti segnalati fossero confermati, si potranno percorrere le azioni di cui al punto 3.9.2.

Diversamente, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti per le eventuali necessarie indagini.

3.9.6. Segnalazione relativa a fatti verosimili ma non verificabili

Anche in questi casi si possono percorrere le azioni di cui al punto 3.9.2 precedente.

4. CONSERVAZIONE

La Segnalazione di Violazioni, e la relativa documentazione, devono essere **archivate** esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque **non oltre 5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione, e oltre tale periodo per tutto il tempo necessario all'espletamento di un procedimento amministrativo o giudiziario già avviato o per procedimenti investigativi ai sensi del Codice di Procedura Penale.

5. TUTELA LEGALE

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalle Società le Tutele indicate nell'**Appendice B**.

6. FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing e sono regolate in **Appendice D**.

7. DISTRIBUZIONE

I Gestori della Segnalazione mettono a disposizione dei Destinatari della presente Procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, esterne e le Divulgazioni pubbliche, utilizzando una o più delle seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile sul luogo di lavoro (bacheca aziendale),
- Messa a disposizione
 - ✓ a mani e/o
 - ✓ via e-mail, o
 - ✓ tramite intranet aziendale o
 - ✓ tramite altro applicativo software (es. Software di gestione del personale e/o dei cedolini o software di distribuzione delle procedure),
- Pubblicazione in apposita sezione del Sito internet aziendale (il cui indirizzo URL è comunicato dalla Società),

- Messa a disposizione tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale/Software di Segnalazione.

8. SANZIONI

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente procedura può dar luogo - oltre agli effetti civili e penali previsti dalla normativa vigente - a sanzioni disciplinari da parte delle Società, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamato).

La Società, inoltre, si riserva espressamente di sanzionare coloro che venga accertato siano responsabili degli illeciti di cui sopra.

Sono inoltre previste le seguenti **sanzioni**:

Italia

Chi

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati. in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali, o
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza,

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

Austria

Chi

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati. in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali,
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza, o
- fornisce consapevolmente una falsa Informazione,

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'Autorità amministrativa distrettuale con una **multa** fino a 20.000,00 euro, e in caso di recidiva fino a 40.000,00 euro.

9. ALTRO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, si applica:

- in relazione alle segnalazioni riguardanti le società SALVAGNINI ITALIA SPA e SALVAGNINI INDUSTRIALE SPA, il Decreto n. 24/2023 (Decreto Whistleblowing), e le ulteriori normative in esso richiamate;
- in relazione alle segnalazioni riguardanti la società SALVAGNINI MASCHINENBAU GMBH, la Legge sulla protezione degli informatori (HSchG), e le ulteriori normative in essa richiamate.

APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI

Le Violazioni Settoriali includono:

- a) gli **illeciti c**(atti e omissioni, anche solo tentati o occultati) **che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali** dell'Unione⁵:

Tutela della vita privata e protezione dei dati personali Es. violazioni di obblighi privacy quali informative agli interessati, raccolta consenso su trattamenti, misure di protezione dei dati e dei trattamenti, documentazione, ecc.
Tutela dell'ambiente Es. violazioni di prescrizioni amministrative eventualmente punite con sanzioni amministrative pecuniarie e rientranti nel perimetro dei reati ambientali di cui al D.Lgs. 231/2001.
Sicurezza e conformità dei prodotti Es. obblighi di garantire la qualità e sicurezza dei prodotti commercializzati destinati ad un uso da parte del pubblico dei consumatori
(solo in Austria) Prevenzione e punizione dei Reati ai sensi degli articoli 302-309 del Codice Penale Austriaco (StGB), Gazzetta Ufficiale Federale n. 60/1974: <ul style="list-style-type: none">• art. 302 Abuso d'Ufficio• art. 303 Limitazione o privazione illegale della libertà personale e Perquisizione abusiva di abitazione• art. 304 Corruzione in atti pubblici• art. 305 Accettazione di benefici• art. 306 Accettazione di benefici per influenzare• art. 307 Corruzione passiva• art 307a Concessione di benefici• art. 307b Concessione di benefici per influenzare• art. 308 Indebita influenza in atti pubblici• art. 309 Corruzione in atti privati

- b) gli **atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 325 TFUE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;
- c) gli **atti o le omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese:
1. violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché
 2. violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società (nel caso dell'Italia: IRES, IRAP) o
 3. i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

⁵ Cfr. allegato alla Direttiva UE 1937/2019.

d) gli **atti o le omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere a), b) e c).

NB. Per la descrizione di dettaglio di tali settori rilevanti si rimanda all'**Allegato (Parte I e Parte II) del Decreto Whistleblowing** reperibile all'indirizzo internet www.normattiva.it.

APPENDICE B - TUTELE

1. SOGGETTI TUTELATI

I Soggetti Tutelati includono,

- il Segnalante (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un secondo momento),
- coloro che sporgono denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione,
- coloro che effettuano un Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
 - **Facilitatori,**
 - **Persone** del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
 - **Collegli di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
 - **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.**

2. TUTELE

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- MISURE DI PROTEZIONE,
- MISURE DI SOSTEGNO,
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico** con le Società **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

3. MISURE DI PROTEZIONE⁶

Ai Soggetti Tutelati si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e

b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (*es. Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

3.1. Divieto di ritorsione

I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (per tale intendendosi *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*) (**divieto di atti ritorsivi**).

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo;

- a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti;
- b) la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- c) il mutamento di funzioni, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- d) la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le **note di demerito o referenze negative**;
- f) l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;
- h) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;
- i) la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;
- j) il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine;
- k) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

⁶ La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

- l) l'inserimento in elenchi impropri (es. **liste nere**) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la **conclusione anticipata** (risoluzione) o l'**annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**; l'**introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- n) l'**annullamento di una licenza o di un permesso**;
- o) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

3.2. Protezione dalle Ritorsioni

3.2.1 Denuncia all'Autorità pubblica

In Italia

I Segnalanti possono **denunciare all'ANAC le Ritorsioni che ritengono di avere subito**.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

In Austria

I Segnalanti possono **denunciare al BAK le Ritorsioni che ritengono di avere subito**.

3.2.2 Invalidità degli atti e ripristino della situazione precedente

In Italia

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, delle Tutele da parte delle Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

In Austria

La Società a cui è attribuibile l'atto ritorsivo per una Segnalazione giustificata deve

- ripristinare lo stato di diritto esistente ex ante,
- risarcire il danno pecuniario e
- pagare un indennizzo per il pregiudizio personale subito dal Segnalante.

3.2.3 Onere della prova

In Italia

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

Grava su chi li ha posti in essere **l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli dimostra di aver effettuato, ai sensi del Decreto Whistleblowing, una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica.**

In Austria

Il regime dell'onere della prova è regolato in Austria in modo opposto a quanto avviene in Italia, come segue.

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi nei quali un Segnalante sostiene di essere stato danneggiato da un atto di ritorsione in conseguenza di una segnalazione, spetta al Segnalante dimostrare che l'atto è stato adottato come ritorsione per la Segnalazione.

Non si deve presumere che l'atto sia stato adottato come ritorsione per la Segnalazione se, valutate tutte le circostanze, è più probabile che un altro motivo sia stato determinante per l'atto. Il nesso tra atto e Segnalazione deve pertanto essere ragionevolmente dimostrato dal Segnalante.

3.3. Limitazioni di responsabilità

L'ente o la persona Segnalante non è penalmente perseguibile, ed è altresì **esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- violazioni coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (punite dagli artt. 326, 622, 623 codice penale),
- violazioni relative alla tutela del diritto d'autore,
- violazioni relative alla **protezione dei dati personali** (privacy),
- violazioni che offendono la reputazione del Soggetto coinvolto o denunciato (Segnalato)

a condizione che, tuttavia, **vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse Informazioni fosse necessaria** per svelare la Violazione e la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, comunque, non vale:

- a) nel caso in cui il Segnalante commetta un **reato per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.
Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e
- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati** alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Le Società potranno inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono la Ritorsione l'irrogazione di **Sanzioni disciplinari**, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamato).

3.4. Divieto di transazione (solo Italia)

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, codice civile.

4. MISURE DI SOSTEGNO

In Italia

Il Segnalante ha diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

Inoltre, il Segnalante titolare di un reddito inferiore a determinate soglie ha diritto al patrocinio gratuito Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia (vedasi al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page#).

In Austria

Il patrocinio legale gratuito è regolato in Austria come segue.

In relazione alla Segnalazioni relative alla società SALVAGNINI MASCHINENBAU GMBH, i Segnalanti e gli altri Soggetti Tutelati hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e civili, a condizione che abbiano diritto al patrocinio a spese dello Stato ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura penale e del Codice di procedura civile austriaco.

Gli Ordini professionali (rappresentanze legali di professionisti) sono autorizzati, in singoli casi, a concedere un sostegno nella misura necessaria a evitare le difficoltà causate dalle spese legali nella difesa contro atti di ritorsione ai danni delle persone interessate, se e nella misura in cui non vi è alcun diritto ai benefici del patrocinio legale o della tutela legale da parte di una rappresentante legale di interessi o da un'assicurazione privata o collettiva della tutela legale.

5. RISERVATEZZA

5.1. Generalità

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Sèguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita da parte delle Società, dei Gestori della Segnalazione e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione la riservatezza circa:

- **L'identità sua e delle persone a lui vicine che agevolano** la Segnalazione (diritto all'anonimato), durante tutto il processo di Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione⁷, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, è vietato **rivelare al soggetto Segnalato o ad altri soggetti non espressamente autorizzati** l'identità del Segnalante, **senza il consenso** espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza.

5.2. Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, **il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte dei Gestori della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni** per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante⁸; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

iv) qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dai Gestori della Segnalazione o dall'Autorità competente, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati **prima della**

⁷ La riservatezza riguarda anche tutte le altre informazioni da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità dei segnalanti.

⁸ Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela (anche contro ignoti) per il reato di calunnia, di diffamazione o altri riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

La tutela della riservatezza del Segnalante va invece garantita laddove egli non versi in mala fede; infatti, lo scopo del "whistleblowing" potrebbe essere frustrato se si prevedesse espressamente la comunicazione al Segnalato di una segnalazione infondata ma non in mala fede, soprattutto in caso di colpa lieve (non punita nemmeno a livello disciplinare, ma in teoria – sebbene sia raro - perseguibile in sede civile).

divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari⁹.

Le Società, i Gestori della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALAZIONE INFONDATA, IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE

Le Misure di protezione si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

- a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3;
- b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorchè sia **accertata, anche con sentenza di primo grado,**

- i) **la responsabilità penale** del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o
- ii) **la responsabilità civile** del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede/colpa grave** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione** della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, ecc.).

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.3.2.2 della Procedura.

⁹ L'Autorità competente, quando informa il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Provvedimenti del Garante, D.Lgs. 196/2003)¹⁰.

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime **è tenuto a rispettare tutte le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy** delle Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

Resta inteso che la **Informativa Privacy** delle Società in materia di Whistleblowing va considerata come una procedura, contenendo regole specifiche di trattamento dei dati il cui rispetto da parte delle Società è fondamentale per garantire la conformità dei trattamenti ai requisiti previsti dal GDPR e dal Decreto Whistleblowing.

1.2 I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere prontamente cancellati da parte del/i Gestore/i della Segnalazione competente/i rispetto alla Violazione.

1.3 I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalle Società (titolare del trattamento) **nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 5¹¹ e 25¹² del GDPR**, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

1.4 La Funzione LEGAL, in coordinamento con la Funzione IT:

- definisce, tramite la presente procedura e gli allegati alla stessa, il modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a

¹⁰ E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

¹¹ 1. Art. 5 GDPR: I dati personali sono:

- a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei** dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)

¹² Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,

- provvede all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) effettuata dalla stessa Funzione Privacy, e
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto della/e Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (nomine Responsabili esterni, es. Gestore/i esterni della Segnalazione designato/i da parte della Società, terzi Gestori del Portale/Software);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, idonee informazioni al Segnalante e alle Persone coinvolte (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR).

1.5 I Gestori delle Segnalazioni garantiscono che i Canali Interni di Segnalazione Interna diversi dal "Portale/Software" vengano realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona Segnalante e degli eventuali terzi citati nella Segnalazione e la protezione della Segnalazione dal rischio di accesso non autorizzato, perdita di integrità e/o disponibilità.

Le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono previste nel Contratto tra le Società e il terzo fornitore del medesimo, e nella relativa documentazione, tra cui **Manuali Admin e Case Manager (Appendice E)**.

La configurazione delle funzionalità di base del Portale/Software è di competenza del/i ruolo/i Admin designato/i, mentre la manutenzione tecnica è di competenza del terzo fornitore del Portale/Software (EQS/Adacta).

1.6 La presente Procedura rappresenta altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 5 del Decreto Whistleblowing, un accordo interno tra le Società del Gruppo SALVAGNINI, volto a

- i) disciplinare la **condivisione di risorse** (es. Portale/Software) per il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni e
- ii) determinare le rispettive **responsabilità** in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, come segue:
 - **veste privacy**: ciascuna Società agisce come contitolare trattamento con riguardo al trattamento di dati connessi a:
 - la **condivisione del canale** di segnalazione Interna consistente nel Portale/Software Saas Integrity Line; e
 - la **Procedura Whistleblowing** di comunicazione/raccolta delle segnalazioni e di gestione delle stesse.
 - **informativa agli interessati ex art. 13 GDPR**:
 - a) l'informativa privacy ai Segnalanti viene messa a disposizione dell'interessato a cura dei Gestori della Segnalazione competenti, con le seguenti modalità:
 - ✓ tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page, se il Segnalante (anche anonimo) **usa il Portale/Software** per inviare la Segnalazione;
 - ✓ mediante consegna a mani, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il Segnalante non preceduto dall'uso del Portale/Software per l'invio della Segnalazione;

- ✓ nel caso in cui il Segnalante **telefoni** alla Società per effettuare la Segnalazione: mediante avviso verbale al Segnalante circa la disponibilità dell'Informativa sul Portale/Software;
 - ✓ tramite apposito documento/link/ipertesto visionabile messo a disposizione all'interno della Inbox Sicura, se la **Segnalazione è anonima** e perviene alla Società tramite una modalità **offline** (es. tramite raccomandata a.r.) e venga quindi **inserita autonomamente nel Portale/software da parte di chi riceve la Segnalazione**;
- b) l'Informativa privacy ai Soggetti Coinvolti (persone fisiche alle quali si addebita la Violazione segnalata) viene messa a disposizione dell'interessato a cura dei Gestori della Segnalazione, con le seguenti modalità:
- ✓ mediante consegna a mani, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il soggetto Coinvolto;
 - ✓ tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page, se il soggetto Coinvolto **usa il Portale/Software** per interloquire con coloro che valutano la Segnalazione;
 - ✓ nel caso in cui il contatto con il soggetto Coinvolto avvenga via **telefono**: mediante avviso verbale al Segnalante circa la disponibilità dell'Informativa sul Portale/Software;
- **riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento, in conformità alle proprie procedure di gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, a cui si fa qui rinvio;
 - **violazioni dei dati personali**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento in conformità alle proprie procedure di gestione dei data breach, a cui si fa qui rinvio ;
 - **misure di sicurezza**: ciascuna Società del Gruppo è tenuta a rispettare le misure di sicurezza previste i) dalla presente Procedura, ii) dal capitolato funzionale del Portale/Software, iii) dal proprio sistema privacy, iv) dalla normativa sulla protezione dei dati personali ad essa applicabile;
 - **interfaccia operativa con il terzo fornitore del Portale/Software**: la Società Capogruppo funge da interfaccia tecnica centralizzata verso il fornitore, per conto delle altre Società, sulla base di un mandato con rappresentanza da intendersi come qui conferito alla stessa.

APPENDICE D – FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione i) rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing, ii) costituiscono una prova della reale volontà dell'ente di essere parte attiva della prevenzione degli illeciti oggetto del whistleblowing, dall'altro, iii) stimolano la cooperazione delle persone nell'effettiva realizzazione dell'obiettivo di legalità.

Il Responsabile della presente Procedura deve rendere facilmente accessibili all'intera struttura organizzativa - con modalità differenziate in base al ruolo dei fruitori – chiare informazioni circa come minimo, i presupposti e le procedure di Segnalazione delle Violazioni, le Tutele dei Segnalanti e i limiti delle stesse.

La Funzione HR, in accordo con il Responsabile della presente Procedura, redige e periodicamente aggiorna un **Piano formativo whistleblowing** costituente parte integrante della presente Appendice.

APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE

- **Manuale user Admin**
- **Manuale user Case Manager**
- **Tabella sinottica "Voci dei Manuali" vs "Privilegi/accessi nel back-end"**